

**CONTRATTO D'APPALTO PER I LAVORI DI  
REALIZZAZIONE DELL' "AMPLIAMENTO E  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO  
DI DEPURAZIONE DI MAROTTA - COMUNE DI  
MONDOLFO (PU)" - CUP J18B17000050005 - CIG  
7325678CB7**

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 12 (dodici) del mese di  
Dicembre, negli uffici di ASET S.p.A. in via Mattei, 17 – Fano con il  
presente atto, da valere come Legge,

**TRA**

L'Ing. Marco Romei, nato a Schaffhausen (CH) il 25/04/1965 e  
residente a Fano in via Don G. Gentili, 22, C.F.  
RMOMRC65D25Z133A che interviene in nome e per conto di Aset  
SpA di seguito "ASET", in qualità di procuratore speciale, giusta  
procura atto rep 6914 registrato al n. 3173-1T del 26/05/2017 iscritta  
al registro imprese della CCIAA di Pesaro ed Urbino in data  
29/05/2017.

**E**

Il Sig. Fabrizio Rubini nato a Ferrara il 10/12/1955 e residente a  
Occhiobello in via Eridania, 173/b C.F.: RBNFRZ55T10D548K in  
qualità di legale rappresentante della ditta Mandataria ECHOSID  
INGEGNERIA E IMPIANTI S.r.l. – Via A. Ravalli, 12 - 44124  
Ferrara - Frazione Gaibanella.

**Premesso**

- che con determina a contrarre del Direttore tecnico n. 1/2018 del 10.01.2018 di cui al prot. n. 582/18 del 11.01.2018, è stata approvata l'indizione di una procedura aperta per l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per un importo complessivo stimato pari ad € 1.072.582,52 iva esclusa di cui Euro 29.935,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che a seguito dell'esperimento della procedura di gara l'appalto in oggetto è stato aggiudicato a tutte le condizioni contenute nel bando di gara e nel relativo capitolato speciale d'appalto alla Società Echosid Ingegneria e Impianti S.r.l. con sede in Via Ravalli 12 - 44124 Gaibanella (FE) – Codice fiscale e partita IVA n. 01540150388 che formulato la migliore offerta tecnico economica totalizzando un punteggio di 91,449/100 e offrendo un ribasso unico e incondizionato del 19,91% rispetto all'importo a corpo posto a base d'asta dei lavori oggetto della gara per un importo contrattuale complessivo di € 864.991,49 (dicasi ottocentosessantaquattromilanovecentonovantuno/49) Iva esclusa di cui € 29.935,47 per costi "aziendali" relativi alla sicurezza (art. 26, d.lgs. 81/08).

- che a seguito della verifica della documentazione, eseguita su Echosid Ingegneria e Impianti S.r.l. trasmessa dagli Istituti competenti in materia di regolarità contributiva, regolarità fiscale, casellario giudiziale e della documentazione inviata non sussistono cause ostative a contrattare con la Committente;

- che Echosid Ingegneria e Impianti S.r.l. risulta iscritto alla white list prefettura di Ferrara con valenza sino al 17/05/2019.

- che in esito alle verifiche di cui sopra, l'aggiudicazione è divenuta efficace con provvedimento con determina di efficacia dell'aggiudicazione del RUP di cui al prot. n. 10950/18 del 04/09/2018

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa e gli allegati come parte integrante e dispositiva del presente contratto.

si conviene e si stipula quanto segue:

## **CAPO I. DESCRIZIONE DEI LAVORI**

### **Art. 1. Oggetto dell'appalto e descrizione sommaria dei lavori**

1. L'appalto ha per oggetto l'ampliamento e la manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione di Marotta – Comune di Mondolfo (PU).

Le lavorazioni previste consistono sinteticamente in:

- Modificare il sistema di by-pass dell'impianto, garantendo il passaggio di tutta la portata influente attraverso una sezione di abbattimento dei solidi grossolani, rispettando quanto prescritto all'art. 43 comma 4 del PTA Marche;
- Adeguare la stazione di sollevamento per garantire il rilancio della nuova portata di progetto, senza modificare il volume di invaso globale esistente;
- Realizzare un ripartitore di portata al processo biologico per assicurare l'invio della corretta portata ad ogni reattore ed inoltre

permettere al gestore la doppia configurazione delle vasche biologiche sia in serie sia in parallelo;

- Modificare la direzione del flusso all'interno del reattore biologico in modalità plug-flow, così da migliorare l'efficienza del processo, in relazione alle dimensioni e alla struttura interna della vasca;

- Realizzare un sistema di ripartizione delle portate ai sedimentatori secondari;

- Realizzare un nuovo sedimentatore secondario in modo tale da assicurare un carico idraulico superficiale (Cis) alla nuova portata massima al biologico di 0.7 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> h;

- Realizzare un pozzo fanghi ed un pozzo schiume a servizio della nuova linea di sedimentazione secondaria;

- Adeguare il pozzo fanghi esistente per dotare ogni sedimentatore secondario esistente di un proprio pozzo dedicato munito di pompe di ricircolo e di supero fanghi;

- Realizzare un nuovo volume di disinfezione per aumentare il tempo di contatto dei chemicals disinfettanti con il liquame influente;

- Realizzare un nuovo vano in continuità al locale compressori esistente, all'interno del quale installare la nuova soffiante a servizio del processo biologico ed i quadri elettrici di progetto;

- Realizzare una stazione di stoccaggio e dosaggio dell'agente defosfatante (Cloruro ferrico) per aumentare la rimozione del fosforo nelle vasche biologiche;

• Sostituire la rete aria del bacino di stabilizzazione aerobica per aumentare l'efficienza del processo ed ottimizzare la linea fanghi;

• Realizzare un nuovo piazzale asfaltato per permettere ai mezzi di raggiungere la stazione di stoccaggio dei chemicals esistente;

• Realizzare interventi mirati e puntuali al fine di:

a. Aggiungere flessibilità gestionale al processo (es: by-pass grigliatura fine);

b. Aumentare il controllo dei processi (es: telecontrollo);

c. Migliorare la sicurezza all'interno dell'impianto (es: rimozione amianto);

d. Mitigare l'impatto visivo delle nuove opere a ridosso del confine del depuratore (es: schermatura arborea).

• Realizzare gli interventi sull'impianto elettrico al fine di adeguare l'impianto allo stato di progetto.

2. Il tutto è relativo alle opere, alle forniture ed agli impianti oggetto dell'appalto e ai lavori di adeguamento da eseguire sulle opere preesistenti, conformemente alle norme ed indicazioni generali, tecniche ed amministrative contenute nel capitolato e negli altri elaborati ad esso allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori è sempre comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

## **Art. 2. Importo lavori**

1. L'importo dei lavori da realizzare è indicato nella seguente tabella:

LAVORI A CORPO	
Opere in categoria OS22 – Impianti di potabilizzazione e depurazione	€ 835.056,02
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 29.935,47
<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€ 864.991,49</b>

2. L'importo contrattuale corrisponde alla somma dei seguenti corrispettivi:

a) L'importo risultante dall'applicazione del ribasso d'asta sull'ammontare dei lavori soggetti a ribasso in appalto pari a 835.056,02 comprensivo delle spese generali di cui all'art. 32 comma 4 del DPR n.207/2010, tra cui le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

b) L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta, stabilito in € 29.935,47;

3. L'importo contrattuale si intende a CORPO comprensivo di ogni e qualsiasi onere, nessuno escluso, necessario a dare l'opera finita a regola d'arte e, pertanto, comprendente l'esecuzione dei lavori, la fornitura e la posa in opera di tutti i manufatti e le forniture necessarie per la piena funzionalità dell'opera secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche delle opere connesse, anche se non esplicitamente riportate negli elaborati di progetto.

4. L'importo contrattuale offerto si intende comprensivi anche delle prestazioni di seguito indicate, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

- per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per consegnarli pronti all'impiego a piè d'opera;

- per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi d'opera, in perfetto stato e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento, pronti all'uso, compresi gli oneri relativi alla manodopera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, energia elettrica ecc.;

- per i trasporti: ogni spesa occorrente a fornire i mezzi silenziati, in pieno stato di efficienza e corrispondenti alle prescritte caratteristiche, compresi i materiali di consumo e la manodopera del conducente;

- per la manodopera: ogni compenso dovuto, compresi tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; compreso anche il lavoro eventualmente eseguito in ore straordinarie, serali, festive e notturne;

- per gli scavi: l'utilizzo del materiale di scavo recuperabile dall'attività di realizzazione dei lavori, previa caratterizzazione a norma di legge;

- per le opere finite: ogni onere derivante dal rispetto della normativa cogente in materia di sicurezza del lavoro e sicurezza stradale compreso tra le spese generali a carico dell'esecutore di cui all' art. 32 comma 4 lett. o) del DPR n.207/2010.

5. I corrispettivi risultanti dall'offerta, si intendono formulati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e quindi sono fissi ed invariabili, anche in presenza di aumenti di qualsiasi entità dei costi di mercato, senza possibilità alcuna di procedere alla loro revisione.

6. Si precisa, inoltre, che l'importo destinato agli oneri di sicurezza da interferenza, evidenziato nel presente articolo, non è soggetto a ribasso d'asta, ai sensi della normativa vigente.

**Art. 3. Requisiti per la qualificazione, categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili**

Ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e del Regolamento parzialmente abrogato D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali "OS22" per Impianti di potabilizzazione e depurazione.

**CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI:**

DESCRIZIONE:	CLASSIFICA:	CATEGORIA	IMPORTO LAVORI IN APPALTO (compresi oneri della sicurezza:	Incidenza % Manodopera:
<b>LAVORI A CORPO</b>				
IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DEPURAZIONE	III (fino a 1.033.000,00)	OS22 Prevalente	LAVORI A CORPO € <b>864.991,49</b>	% 20,748

Ai sensi dell'art.105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria



Prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI IN APPALTO: €

864.991,49

1. Per alcune lavorazioni appartenenti alle categorie OS22, vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 22.1.2008 n.37; dette lavorazioni possono pertanto essere realizzate dall'appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario, debbono essere realizzate da un'impresa mandante in possesso dei necessari requisiti qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea d'impresе; in ogni caso, esse possono essere subappaltate ad un'impresa in possesso dei necessari requisiti.

#### **Art. 4. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili**

1. Ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 le opere sono inoltre suddivise secondo quanto riguarda indicato all'art. 4 del Capitolato di gara con applicazione del ribasso offerto.

2. Con il prezzo dei lavori a corpo offerto, si compenserà tutto quanto necessario per consegnare le opere finite a regola d'arte così come definito dal presente Capitolato e dal progetto allegato e indipendentemente da ogni misura delle quantità delle forniture e delle lavorazioni.

3. Di ogni alea l'Impresa ha già tenuto debito ed esaustivo conto nella determinazione dell'offerta.

4. Resta altresì stabilito che nel prezzo a corpo si devono intendere comprese e compensate, oltre al beneficio dell'Impresa

assuntrice, anche quelle eventuali forniture accessorie, che all'atto esecutivo risultassero necessarie per realizzare le opere a regola d'arte ed in perfetto stato di funzionamento idraulico, elettrico e meccanico in corrispondenza ai requisiti richiesti e proposti, nonché per renderle conformi alle vigenti normative, leggi e regolamenti: il disposto del presente articolo è patto convenuto fra le parti, che l'Impresa accetta per effetto della semplice presentazione della propria offerta.

5. Il prezzo dei lavori a corpo comprende inoltre ogni onere relativo alla buona riuscita dei lavori tenendo conto dei luoghi e dei vincoli dettati dall'ambiente in cui sono previsti i lavori.

6. In conseguenza di ciò l'Impresa rinuncia ad avvalersi di ogni norma vigente o futura, anche se a lei favorevole, al fine di contendere in ordine al merito del presente articolo e di quanto dallo stesso possa conseguire, e ciò in quanto nella relativa alea l'Impresa ha già tenuto debito ed esaustivo conto nella formulazione dell'offerta dalla stessa proposta in sede di gara per propria dichiarata e formale manifestazione di volontà.

7. L'indicazione delle predette opere e relativi disegni allegati al progetto debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione dei lavori da eseguire.

8. L'Amministrazione Appaltante si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere all'atto esecutivo, quelle variazioni che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Impresa esecutrice possa trarne argomento per avanzare pretese o compensi ed indennizzi di qualsiasi

natura e specie non stabiliti nel “Capitolato Speciale d’Appalto” del progetto esecutivo.

9. L’impresa aggiudicatrice è obbligata, prima dell’inizio lavori, a presentare un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma così come previsto dall’art. 43 del D.P.R. N.27 del 5 ottobre 2010 e s.m.i..

## CAPO II. PARTE AMMINISTRATIVA

### **Art. 5. Condizioni dell’Appalto**

1. Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato l'appaltatore, stante quanto attestato in sede di procedura d'affidamento che ivi si intende integralmente richiamato, ammette e riconosce pienamente:

a) di avere preso conoscenza delle opere da eseguire (con particolare riguardo alle dimensioni, alle caratteristiche specifiche e alle eventuali connessioni con altri lavori di costruzione), di avere visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni sanitarie della zona, le condizioni meteorologiche, il regime delle acque, la possibilità di approvvigionamento idrico e dei materiali, la distanza dei cantieri di lavoro dai centri abitati, la disponibilità dei mezzi di trasporto, le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;

b) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

c) di aver tenuto conto nell'offerta degli obblighi contenuti nel presente Capitolato verso ASET S.p.A. nella qualità di gestore del servizio idrico integrato;

d) di aver attentamente valutato l'accessibilità ai luoghi ed ai mezzi d'opera a mezzo della viabilità esistente, anche in relazione alla possibilità di trasporto degli elementi quali macchinari dell'impianto di depurazione, prefabbricati e verghe di condotte;

e) di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;

f) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo effettivo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti indipendentemente dalle tariffe ufficiali;

g) di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori;

h) di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze compatibili con l'economia dei lavori;

i) di avere inoltre considerato i vincoli a lui derivanti dallo svolgimento contemporaneo degli altri lavori che si eseguono per conto dell'Ente Appaltante, in particolare della necessità di

mantenere in funzione l'impianto di depurazione per l'intera durata del cantiere.

2. L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

3. Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa richiamata al punto b) del presente articolo.

4. In sintesi:

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza

che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione

3. per l'intera durata del cantiere l'Impresa dovrà garantire il funzionamento dell'impianto anche se con potenzialità ridotta secondo le indicazioni della stazione Appaltante e della DLL. nel rispetto delle indicazioni progettuali. Nel caso in cui si manifestino danni tali da inficiare il funzionamento dell'impianto a seguito di errori o negligenze dell'Impresa, la stessa sarà ritenuta responsabile di tali danni e dovrà risponderne direttamente.

4. per l'intera durata del cantiere l'Impresa dovrà garantire l'accesso con uomini e mezzi al personale addetto alla gestione dell'impianto e alla manutenzione di strutture e apparati di Enti terzi (es. cabine ENEL) presente all'interno del lotto.

Art. 6. Documenti che fanno parte del Capitolato Speciale d'Appalto

1. Costituiscono parte integrante del presente Contratto, anche se non allegati, i seguenti documenti:

- il Capitolato Speciale di Appalto;
- il Capitolato Generale di appalto con D.M.L.P. n. 145 del 19.04.2000;
- il Computo metrico estimativo (art. 32 c 14bis 50/2016)
- le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto.

- le norme emanate dal CNR, UNI, CEI ed altri enti ed associazioni competenti (VV.FF., A.S.L., ecc.) ed i testi citati nel presente Capitolato;

- Piano di sicurezza e coordinamento;

- Le polizze di garanzia;

- gli elaborati grafici allegati al progetto, richiamati all'art. 5 del Capitolato speciale di appalto.

Agli elaborati di cui sopra potranno aggiungersi altri eventuali disegni e particolari costruttivi che la D.L. consegnerà in corso d'opera come previsto in contratto.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all'articolo 149 del Codice dei contratti;

b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici come riportato nell'art.6 del presente Capitolato speciale di appalto.

#### **Art. 7. Interpretazione del Contratto**

1. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

2. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore o in alternativa il dettaglio tecnico qualitativamente superiore ad insindacabile giudizio della D.L.. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

3. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto – Bando di gara - Capitolato Speciale d'Appalto — Disegni - Elenco Prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) – Computo metrico estimativo.

4. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.



5. L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o meno restrittive prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

#### Art. 8. Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione; è vietata, inoltre, l'associazione in partecipazione nonché qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta; l'inosservanza dei divieti comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio concomitanti o successivi alle procedure di affidamento.

2. Nel caso di subappalto l'impresa aggiudicataria dei lavori resterà, comunque, ugualmente la sola ed unica responsabile della esecuzione dei lavori appaltati nei confronti della Stazione appaltante.

3. L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto, ai sensi del comma 19 dell' art. 105 del d.lgs. 50/2016.

4. È vietato all'appaltatore:

- a norma del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, affidare in appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'appaltatore o

dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono;

- affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari;

- dare corso a qualunque cessione di credito che non sia autorizzate dalla Stazione appaltante.

L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore. Tuttavia l'affidamento delle opere in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, come previsto nel bando e nel disciplinare di gara;

- che l'appaltatore, all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto o cottimo, indichi con chiarezza i lavori oggetto della richiesta ed il loro ammontare, valutato ai prezzi di aggiudicazione;

- che l'appaltatore provveda, entro il termine di venti giorni prima della data di inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante;

- che, al momento della richiesta presso la Stazione appaltante del contratto di subappalto, l'appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

- che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 573 e successive modificazioni.

5. L'appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante apposita istanza scritta con allegata la documentazione di cui ai sopra citati punti; dalla data di ricevimento della citata istanza decorre il termine di trenta giorni entro il quale la Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto, tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi; trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

7. Per i subappalti o cottimi superiori ad Euro 154.937,07 dovrà essere preventivamente acquisita l'informazione del prefetto prevista dall'art. 10 del D.P.R. n. 252/98.

8. A tal fine l'appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione appaltante copia del certificato d'iscrizione dell'impresa presso la C.C.I.A. corredato dall'apposita dicitura Antimafia ed eventualmente

integrato conformemente alla disposizione del medesimo art.10 del D.P.R. 252/98.

9. Ai sensi del comma 2 dell'art. 105, del D.lgs. n. 50/2016 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quale le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% del contratto da affidare

10. I contratti di subappalto o di cottimo devono fare chiaro ed unico riferimento ai prezzi aggiudicati, devono essere affidati con ribassi non superiori al 20% rispetto a detti prezzi e devono essere trasmessi, dopo la regolarizzazione, in copia autentica alla Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni.

11. Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo l'Appaltatore dovrà far pervenire alla Stazione appaltante stessa, la documentazione della avvenuta denuncia da parte del subappaltatore agli Enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assistenziali, assicurativi ed infortunistici. L'appaltatore dovrà produrre periodicamente la documentazione in copia con dichiarazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti.

12. L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme riguardanti i CCNL ed i contratti collettivi territoriali in vigore

per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

13. È facoltà della Stazione appaltante di corrispondere direttamente all'impresa subappaltatrice i pagamenti a questa dovuti nel caso non provveda l'appaltatore.

14. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani per la sicurezza fisica dei lavoratori redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

15. E' fatto obbligo all'impresa di comunicare alla Stazione appaltante per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

16. L'appaltatore è tenuto a trasmettere entro 15 giorni, con lettera raccomandata alla Stazione appaltante, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica presso la Prefettura del sussistere dei requisiti della Legge 31/5/1965 n. 575 e successive modificazioni.

17. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste anche per il caso di analoghe modificazioni intervenute nell'assetto dei Subappaltatori.

18. Ai sensi del comma 6 dell'art.105 del Dlgs 50/2016 È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del suddetto decreto o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la tema di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.

#### **Art. 9. Consegna dei lavori**

1. La consegna dei lavori dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto d'appalto.

2. Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante, l'appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

3. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, la Stazione appaltante avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto trattenendo definitivamente, la cauzione provvisoria o definitiva versata dall'Appaltatore stesso, a seconda che la mancata consegna avvenga prima o dopo la stipulazione del contratto, salvo in ogni caso il diritto della Stazione appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

4. Qualora la consegna non avvenga per fatto della Stazione appaltante, si applicheranno le vigenti norme in materia.

Consegna dei lavori e concreto inizio:

5. L'appaltatore è obbligato a dare effettivo inizio ai lavori appaltati entro 15 giorni dalla consegna dei lavori, salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione Appaltante, ed a proseguirli senza interruzione.

6. A seguito della consegna delle aree l'appaltatore procederà alla installazione del cantiere, alla predisposizione della segnaletica di legge ed all'approntamento delle attrezzature; le suddette procedure dovranno essere eseguite secondo le indicazioni della Direzione lavori senza interferenza logistica con le attività facenti parte del programma lavori.

7. L'appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio delle lavorazioni, la documentazione comprovante la avvenuta denuncia di inizio attività agli Enti

previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assistenziali, assicurativi ed infortunistici.

8. Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra relativa alle proprie imprese subappaltatrici, che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

Consegna in via di urgenza dei lavori:

9. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori con procedura d'urgenza e prima della stipulazione del contratto, ai sensi della normativa vigente. In tal caso, la consegna viene effettuata dal Direttore dei Lavori, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, previa presentazione dei seguenti documenti:

- Cauzione definitiva sotto forma di Fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
- Polizza "CAR";
- Polizza RCVT, contro gli infortuni;
- Piano Operativo di Sicurezza delle eventuali proprie Imprese Subappaltatrici/Fornitrici;
- Contenuto e tipologie della cartellonistica di cantiere.

10. La mancata presentazione della cauzione definitiva entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta può



comportare la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

11. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'appaltatore.

#### Art. 10. Impianto di cantiere e programma esecutivo dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 10, DPR 207/2010, prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore è tenuto a presentare alla Direzione lavori il programma esecutivo dettagliato dei lavori, in armonia con il cronoprogramma di cui all'art. 40 del DPR 207/2010.

2. L'appaltatore dovrà provvedere entro 15 giorni dalla data di consegna all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma esecutivo dei lavori redatto dallo stesso appaltatore.

3. In mancanza di tale programma esecutivo l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e secondo le eventuali integrazioni disposte dal direttore dei lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere proroghe, risarcimenti o indennizzi.

4. In presenza di particolari esigenze la Stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma dell'appaltatore e al cronoprogramma predisposto dal progettista delle opere.

#### Art. 11. Sospensione e ripresa dei lavori

1. In accordo con quanto fissato dalle clausole contrattuali e qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, il direttore dei lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

2. I motivi e le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori dovranno essere riportati su un verbale redatto dal direttore dei lavori, sottoscritto dall'appaltatore e che dovrà essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione.

3. Non appena siano venute a cessare le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori, il direttore dei lavori dispone l'immediata ripresa degli stessi procedendo, in contraddittorio con l'appaltatore, alla redazione di un verbale di ripresa che dovrà essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione.

4. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo comma del presente articolo, non spetterà all'appaltatore alcun compenso aggiuntivo.

5. Per tutta la durata della sospensione dei lavori il tempo trascorso sarà sospeso ai fini del calcolo dei termini fissati nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

6. Qualora la sospensione o le sospensioni, se più di una, avessero una durata complessiva superiore ad un quarto del tempo

totale contrattualmente previsto per l'esecuzione dei lavori o quando superino i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.

#### Art. 12. Certificato di ultimazione Lavori

1. Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore darà comunicazione formale al direttore dei lavori che, previo adeguato preavviso, procederà entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della avvenuta ultimazione dei lavori alle necessarie operazioni di verifica dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'appaltatore redigendo il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

2. Le modalità di compilazione e le disposizioni relative al certificato di ultimazione dei lavori dovranno essere analoghe a quelle prescritte per il verbale di consegna dei lavori.

3. Nel caso di lavorazioni di piccola entità, che non pregiudichino la funzionalità delle opere, non ancora completate dall'appaltatore, il certificato di ultimazione dei lavori assegnerà a quest'ultimo un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per l'esecuzione delle necessarie modifiche o sistemazione delle opere stesse; trascorso inutilmente questo termine il certificato di ultimazione dei lavori redatto sarà privo di efficacia e si dovrà procedere alla predisposizione di un nuovo certificato di ultimazione dei lavori che potrà essere redatto soltanto dopo l'effettiva esecuzione degli interventi richiesti.

#### Art. 13. Termini di ultimazione dei lavori e penale

1. Il tempo utile totale per dare ultimati tutte le prestazioni oggetto del presente appalto è pari a 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nella determinazione dei tempi di esecuzione si è tenuto conto che le lavorazioni dovranno avvenire su n. 1 (uno) turno giornaliero.

3. I lavori dovranno essere condotti ininterrottamente nei giorni feriali, con impiego di mano d'opera e mezzi tali da assicurare il rispetto del programma esecutivo dei lavori .

4. Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute negli articoli 23 e 24 del C. G. A. R.; per le eventuali proroghe si applicheranno quelle contenute nel presente capitolato.

5. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con le modalità dell'art. 199 del DPR 207/2010.

6. Scaduti infruttuosamente i termini utili di ultimazione dei lavori di cui sopra, l'appaltatore incorrerà nelle penali di seguito indicate, fatta salva ogni riserva per le eventuali maggiori indennità a favore della Stazione appaltante qualora i danni causati dagli stessi ritardi, per qualsiasi titolo, risultassero superiori all'ammontare complessivo della penale stessa.

7. Per ogni giorno di ritardo nel compimento di tutti i lavori l'Appaltatore incorrerà nella penale dell' 1‰ (uno per mille) del complessivo ammontare netto contrattuale .

8. Tali penali, cumulabili, verranno trattenute direttamente sul corrispettivo dovuto per lavori.

9. L'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora tale limite venisse superato, si potrà dare corso alla procedura di risoluzione del contratto previsto dall'articolo 108 del d. lgs. 50/2016.

10. Qualora la prestazione sia articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.

11. Con riferimento all'art. 1662 del Codice Civile si stabilisce che nel caso in cui, per negligenza dell'Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori, lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto, e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione.

12. La continuità del processo depurativo ed il rispetto delle fasi di cantiere dal punto di vista temporale sono subordinate all'effettivo avanzamento delle lavorazioni all'impianto elettrico (fornitura e posa delle componentistiche e dei quadri elettrici) nonché al potenziamento ENEL previsto per far fronte ai lavori di adeguamento dell'impianto. Gli imprevisti ed i fermi impianto, dovuti all'attesa dei tempi tecnici per i su scritti adeguamenti, non potranno essere appellabili all'Impresa per formulare riserva.

#### Art. 14. Risoluzione del Contratto – Esecuzione d’Ufficio

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con le procedure di cui all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016 mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei casi previsti dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

2. E’ fatto salvo il diritto di recesso della Stazione appaltante ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

3. In alternativa alla risoluzione del contratto, la Stazione appaltante può disporre l’esecuzione d’ufficio totale o parziale dei lavori non eseguiti o non correttamente realizzati dall’appaltatore, in economia o per cottimi ed a spese dell’appaltatore medesimo. In tale caso i maggiori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante sono posti a carico dell’appaltatore.

#### **Art. 15. Ripristino dei luoghi alla data di ultimazione**

1. All’atto della redazione del verbale di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere nonché completamente ripristinata e perfettamente pulita.

#### **Art. 16. Lavoro notturno e festivo**

1. Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro già richiamata e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, l’appaltatore, previa formale autorizzazione del direttore dei lavori, potrà disporre la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi. Tale situazione non costituirà

elemento o titolo per l'eventuale richiesta di particolari indennizzi o compensi aggiuntivi.

#### **Art. 17. Invariabilità del prezzo**

1. Per i lavori a corpo ed a misura l'Appaltatore dovrà provvedere a suo totale carico, oltre naturalmente alla mano d'opera, anche a tutti i mezzi d'opera, trasporti e materiali occorrenti per la loro esecuzione. Restano esclusi i soli materiali che eventualmente venissero forniti dalla Stazione appaltante.

2. Nei prezzi s'intendono compresi tutti gli oneri e spese per dare i lavori compiuti a regola d'arte, anche se non espressamente menzionati in Capitolato.

3. La corrispondenza dei lavori eseguiti dovrà essere fatta in contraddittorio con il rappresentante dell'Appaltatore.

4. Eventuali lavori non espressamente indicati, ma indispensabili alla realizzazione delle opere si intendono compresi nell'importo dei prezzi ad opera compiuta per i lavori a misura e per quelli a corpo.

5. I prezzi unitari in base ai quali è stato redatto il presente progetto comprendono:

- per i materiali, ogni spesa per la fornitura, il trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;

- per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, ferie, gratifiche ed accessori di ogni specie, benefici, ecc. nonché, nel caso di lavoro notturno, anche la spesa per illuminazione del cantiere di lavoro;

- per i lavori a corpo ed a misura, tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, diritti di discarica, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego di passaggi, di deposito, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi provvisori nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, compreso qualsiasi onere accessorio, benché non richiamato nei vari articoli o nell'elenco dei prezzi, del presente Capitolato speciale, che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.

6. Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi contenuti nel presente Capitolato Speciale, si è tenuto conto nello stabilire i prezzi di cui all'articolo seguente. I prezzi medesimi, sotto le condizioni tutte del contratto s'intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, tenuto conto che sui medesimi verrà applicato il ribasso d'asta percentuale offerto dall'Appaltatore stesso.

#### **Art. 18. Nuovi prezzi**

1. Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi secondo normativa vigente, o si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Appaltatore, o si farà riferimento a listini ufficiali vigenti nell'area interessata.

2. Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la



formulazione di prezzi, il direttore dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei seguenti criteri:

- applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per le quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti dal Prezziario regionale o da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;

- aggiungendo ulteriormente una percentuale del 15% per spese generali, comprensive delle spese di adeguamento del cantiere in osservanza della normativa sulla sicurezza di cui al DPR n.207/2010 art. 32 comma 4 lett. o);

- aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore ;

- applicando il ribasso d'asta.

3. La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore e dovrà essere approvata dal responsabile del procedimento; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il responsabile del procedimento dovrà sottoporli all'approvazione della stazione appaltante.

4. Qualora l'appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, la Stazione appaltante potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni previste.

5. Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il direttore dei lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti,

salva la possibilità per l'appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

6. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta.

#### **Art. 19. Prezzi di elenco – revisione – prezzo chiuso**

Generalità:

1. Il prezzo globale in base al quale, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati risulta dall'offerta allegata al contratto. Esso comprende, oltre alle spese generali e agli utili d'impresa:

a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro.

b) Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.

c) Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti al loro uso.

d) Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa e quanto altro occorre, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

e) ogni onere derivante dal rispetto della normativa cogente in materia di sicurezza del lavoro e sicurezza stradale compreso tra le spese generali a carico dell'esecutore di cui all' art. 32 comma 4 lett. o) del DPR n.207/2010.

2. Il prezzo medesimo, diminuito del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s'intende accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabile durante tutto il periodo dei lavori ed indipendente da qualsiasi volontà.

Revisione dei prezzi:

3. L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.

#### **Art. 20. Documento Unico di Regolarità Contributiva**

1. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva).

2. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

3. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante provvede al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute operate sull'importo

netto progressivo dei lavori, nonché gli importi dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

### **Art. 21. Anticipazioni**

1. Ai sensi dell. 35 comma 18 del Dlgs 50/2016 del decreto legge n. 192/2014, è dovuta qualora richiesta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è erogata nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.

2. L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l'importo dell'anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l'erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l'ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all'ultimazione dei lavori, se anteriore, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. Ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento generale, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2;

b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 e l'articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale.

5. La fideiussione di cui al comma precedente è escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell'escussione della fideiussione.

6. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

7. Al pagamento dell'anticipazione si applica la disciplina di cui al successivo articolo "Pagamenti in acconto".

8. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali a piè d'opera o su parte di essi.

#### **Art. 22. Pagamenti in acconto**

1. L'appaltatore riceverà, in corso d'opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento lavori che dovranno essere presentati al raggiungimento dell'importo minimo di 100.000,00 €.

2. Il responsabile del procedimento dovrà rilasciare, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione dello stato di avanzamento redatto dal direttore dei lavori, il certificato di pagamento inviando l'originale e due copie alla stazione appaltante.

3. La rata di saldo verrà liquidata, previa garanzia fideiussoria rilasciata dall'appaltatore, non oltre il novantesimo giorno dalla data

di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

4. La contabilizzazione di opere a misura dovrà essere fatta in base alle quantità dei lavori eseguiti applicando l'elenco prezzi contrattuale.

5. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dovrà disporre il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

6. Il responsabile del procedimento dovrà dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, dell'emissione di ogni certificato di pagamento agli enti previdenziali e assicurativi e alla cassa edile.

#### **Art. 23. Conto finale**

1. Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto dovrà essere compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l'appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.

2. Qualora l'appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato.

#### **Art. 24. Cessione del corrispettivo d'Appalto**

1. Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione appaltante; essa è altresì regolata dall'art. 106

del D.lgs. 50/2016 e soggetta agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari stabiliti dall'art. 3 della 136/2010 e s.m.i.

#### **Art. 25. Contabilità dei Lavori**

1. Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con l'appaltatore e la contabilità delle opere verrà svolta secondo le prescrizioni del DPR 207/2010, articoli da 178 a 210 che qui si intendono richiamati.

#### **Art. 26. Lavori in economia**

1. Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte dall'appaltatore per ordine della Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilità dei lavori, a prezzi di contratto.

#### **Art. 27. Cauzione definitiva**

Cauzione definitiva

1. A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente appalto, l'Appaltatore ha presentato alla Stazione appaltante, cauzione definitiva mediante Fideiussione n. 2018/50/2481798 stipulata presso Reale Mutua agenzia 457/013 di Mirandola emessa in data 09/08/2018 e firmata digitalmente.

2. Rimane fermo che in caso di "gravi infrazioni" alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro si provvederà all'esclusione già in sede di gara.

3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro quindici



giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta senza alcun onere di documentazione o motivazione della richiesta medesima da parte della S. A., e la espressa rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 C. C..

4. La mancata presentazione della garanzia entro 15 giorni dalla richiesta scritta della Stazione appaltante può comportare la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

5. Lo svincolo della garanzia fideiussoria avviene secondo le disposizioni dell' art 103 D. Lgs. n. 50/2016.

Facoltà della Stazione Appaltante di disporre della cauzione

6. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento di danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse da parte dell'appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto rispetto al credito dell'Appaltatore risultante dalla liquidazione finale, salva la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente.

7. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione anche per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, e ciò anche in caso di rescissione d'ufficio del contratto.

8. La Stazione Appaltante ha il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del contratto disposta in

danno dell'appaltatore. La Stazione Appaltante ha inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

9. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore in corso d'opera.

Requisiti dei fideiussori e firma delle polizze

#### **Art. 28. Polizza di Assicurazione per danni E.R.C. contro terzi**

1. L'Appaltatore è obbligato a produrre, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, come previsto dal comma 7 dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, copia di polizza di assicurazione per danni agli impianti ed opere preesistenti in esecuzione e per spese di demolizione e sgombero. Tale polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile verso terzi, il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata con un minimo di € 500.000,00, (cfr. comma 2 art. 125 DPR 207/2010). L'Appaltatore si obbliga fin d'ora a tenere indenne la Stazione appaltante per la quota di rischio non assicurata.

## **Art. 29. Garanzie**

1. Salvo il disposto dell'art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l'appaltatore si impegna a garantire la stazione appaltante per la durata di un anno dalla data del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

2. Per lo stesso periodo l'appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

3. Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite alla stazione appaltante.

4. A garanzia dell'osservanza, da parte dell'appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale e dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti indicati non abbiano comunicato alla stazione appaltante eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal

ricevimento della richiesta da parte del responsabile del procedimento.

### **Art. 30. Direzione Lavori**

1. La Stazione appaltante, prima della gara provvederà, all'istituzione di un Ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori e da eventuali assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere, ottemperando alle prescrizioni vigenti del DPR 207/2010 i cui articoli qui si intendono richiamati.

### **Art. 31. Direzione del Cantiere e personale dell'Appaltatore**

1. L'appaltatore dovrà nominare:

- il Direttore Tecnico del Cantiere che dovrà essere un tecnico professionalmente abilitato ed iscritto all'Albo professionale di appartenenza, tale persona dovrà, inoltre, possedere adeguata esperienza professionale nello specifico settore della conduzione di cantieri civili di analoghe caratteristiche, esperienza che deve essere documentata con "curriculum vitae" e titoli di studio. Per tale persona il Responsabile del procedimento, se necessario e a suo insindacabile giudizio, potrà esigere l'allontanamento e la sostituzione con un congruo termine di preavviso. Al Direttore di cantiere competono tutte le responsabilità previste dalla legge e della pratica di lavori riferiti a questo ruolo e derivanti, in particolare, dalla conduzione tecnica, antinfortunistica ed amministrativa dei lavori dell'appaltatore;

- un numero adeguato di Capi Cantiere responsabili della esecuzione delle lavorazioni sia diurne che notturne;

- le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione lavori.

- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

5. L'appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare per iscritto alla Stazione appaltante il nominativo delle persone di cui sopra e dovrà altresì esibire il documento originale attestante le deleghe e le responsabilità ai medesimi conferite.

6. Il Direttore dei lavori può a suo insindacabile giudizio rifiutare la designazione fatta.

7. Il Direttore di cantiere ed il Capo cantiere designato dall'appaltatore, dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico conferitogli, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi a loro derivanti dal presente Capitolato e dalla legge.

8. Il Direttore di cantiere dovrà, nella dichiarazione, accettare espressamente la responsabilità per infortuni, essendo egli tenuto a garantire il rispetto della piena applicazione del Piano di sicurezza del cantiere da parte di tutte le imprese, comprese quelle subappaltatrici, impegnate nella esecuzione dei lavori.

9. Il Direttore di cantiere dovrà in particolare specificare di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dalla legge.

10. Il Direttore di cantiere o il Capo cantiere debbono essere reperibili, in qualunque momento, e per tutta la durata dei lavori, in

modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della loro assenza.

11. Il Direttore dei lavori, si riserva la facoltà di ordinare l'immediata sospensione dei lavori qualora, nel corso degli stessi venga constatata l'assenza contemporanea del Direttore di cantiere e del Capo cantiere o dei loro sostituti.

12. In tal caso non verrà riconosciuto all'appaltatore alcun indennizzo per eventuali perdite economiche né ancora sarà riconosciuto alcun spostamento dei termini di consegna.

13. Resta inteso che la ripresa dei lavori avverrà automaticamente non appena accertata la presenza di uno dei rappresentanti dell'appaltatore.

14. Ogni comunicazione inviata al Direttore del cantiere avrà la stessa efficacia di quelle inviate all'appaltatore.

15. La sostituzione del Direttore del cantiere o del Capo cantiere da parte dell'appaltatore, potrà aver luogo solamente dietro assenso del Responsabile del procedimento sul nome dei loro sostituti.

16. L'appaltatore è tenuto ad esporre giornalmente nel cantiere l'elenco completo del personale dipendente impiegato nei lavori in atto, nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici o dai cottimisti.

17. Nel caso di appalti per i quali sia prevista l'installazione di uno o più cantieri fissi, l'appaltatore è tenuto a presentare giornalmente alla Direzione Lavori l'elenco completo del personale dipendente impiegato nei vari cantieri d'intervento, nonché analoghi elenchi per

il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici. Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere o dall'Assistente di Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente:

- generalità complete;
- qualifica professionale;
- estremi iscrizione ai libri paga dell'Appaltatore o della Ditta subappaltatrice.

18. L'appaltatore è tenuto a dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere, anche se alle dipendenze di altre imprese impegnate nell'esecuzione dell'opera, di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dal datore di lavoro, esposto in modo visibile e costituito da una fotografia, nonché dall'indicazione del cognome e nome, dell'impresa di appartenenza e del numero di matricola, nei termini e con le modalità previste dai commi 3 e 5 dell'art. 31 bis del d. l. 223/2006, convertito in Legge 248/2006.

19. L'appaltatore dovrà osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

20. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

### **Art. 32. Condotta di lavoro e Ordini di servizio**

Condotta dei lavori:

1. Nella condotta dei lavori l'appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni esecutivi e negli altri atti d'appalto e seguire, ove impartite le istruzioni della Direzione Lavori senza che ciò costituisca

diminuzione delle responsabilità dell'appaltatore per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei sondaggi e delle opere.

2. Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'appaltatore, qualificato a ciò in base a specifica procura a ricevere ordini e ad intrattenere rapporti con la Direzione dei Lavori.

3. L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità.

4. L'appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare un completo ed efficace controllo di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione dei cantieri ed al fatto che i lavori appaltati potranno essere eseguiti a tratti alterni e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo il numero di assistenti che, secondo le circostanze e l'estensione dei cantieri, si dimostrerà necessario.

5. Ogni lavoro dovrà essere accuratamente programmato e rigorosamente portato a termine in modo da permettere l'apertura delle strade al traffico al più presto e senza ritardi.

Ordini di Servizio:

6. L'appaltatore ha l'obbligo di adempiere tempestivamente e puntualmente a quanto disposto dalla Direzione Lavori con Ordine di Servizio, comunque entro il termine di cui al medesimo ordine.



7. Laddove l'appaltatore non adempia entro i termini e nei modi prescritti, è prevista l'applicazione di una penale per ciascun inadempimento.

8. In caso di reiterata inadempienza alle disposizioni impartite, e come tale potrà essere intesa anche la seconda inadempienza al medesimo ordine di servizio, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

### **Art. 33. Personale dell'Appaltatore**

1. Il personale destinato dall'appaltatore ai lavori da eseguire dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai termini di consegna contrattualmente stabiliti

2. L'appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori impegnati nel cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

3. Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le eventuali indicazioni integrative fornite dal direttore dei lavori.

4. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

#### **Art. 34. Verifiche ed Esecuzione dei lavori**

1. Durante l'esecuzione dei lavori, secondo quanto vorrà disporre la Direzione lavori, si dovranno effettuare in contraddittorio fra la Direzione lavori e l'appaltatore stesso, per ogni singolo intervento o impianto realizzato o modificato, le verifiche e le prove preliminari intese ad accertare:

- che la fornitura dei materiali e componenti costituenti gli impianti, quantitativamente e qualitativamente corrisponda alle prescrizioni contrattuali;
- che il montaggio delle varie parti sia accuratamente eseguito.

2. Le verifiche e prove che la Direzione lavori riterrà opportuno eseguire, di cui fornirà all'appaltatore dettagliato elenco con congruo anticipo sulla data di esecuzione delle stesse, saranno eseguite in contraddittorio fra la Direzione lavori e l'appaltatore e di esse e dei risultati scaturiti si compilerà di volta in volta regolare verbale. Il Direttore dei lavori ove trovasse da eccepire in ordine a tali risultati, perché non conformi alle prescrizioni contrattuali, emetterà il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo aver accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell'appaltatore sono state eseguite tutte le modiche, aggiunte, riparazioni o sostituzioni necessarie.

3. In qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, la Direzione lavori potrà effettuare per ogni singolo intervento o impianto realizzato, in contraddittorio fra la Direzione lavori stessa e l'appaltatore, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori a tutte le prescrizioni contrattuali. Di detti controlli e verifiche e dei risultati scaturiti si compilerà di volta in volta regolare verbale.

4. Si richiamano inoltre gli obblighi dell'appaltatore circa la garanzia e la perfetta conservazione dei manufatti fino al collaudo provvisorio.

5. I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione appaltante e dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati.

6. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione appaltante.

7. Qualora risulti che le opere non siano state effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione lavori ordinerà all'appaltatore i provvedimenti idonei e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il risarcimento alla Stazione appaltante dei danni eventuali.

8. L'appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori, sia che

riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni, in base alle vigenti norme di legge.

### **Art. 35. Varianti**

1. Le varianti dei lavori in corso d'opera potranno essere ammesse, sentiti il progettista e il direttore dei lavori, soltanto quando ricorra uno dei seguenti motivi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

- per cause impreviste e imprevedibili al momento della progettazione e che interessano la possibilità di utilizzare, senza aumento di costo, nuove tecnologie o materiali in grado di determinare significativi miglioramenti dell'opera;

- per imprevisti rinvenimenti di beni durante il corso dell'opera;

- nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma del codice civile;

- per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano la realizzazione dell'opera.

2. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti:

- entro un importo del 10 per cento dell'ammontare complessivo dell'appalto per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro;

- entro un importo del 5 per cento dell'ammontare complessivo dell'appalto per tutti gli altri lavori.

3. Tali percentuali sono riferite alle variazioni delle categorie di lavoro dell'appalto rispetto all'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

4. Sono ammesse variazioni dei lavori, finalizzate al miglioramento dell'opera, determinate da circostanze sopravvenute e che rientrino nel 5 per cento dell'importo originario del contratto; tali variazioni potranno essere realizzate soltanto qualora possano rientrare entro la somma complessiva stanziata per l'esecuzione dell'opera.

5. Nel caso di errori o di omissioni del progetto che comportino variazioni dei lavori con un importo superiore al quinto dell'importo originario del contratto, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto stesso.

6. La determinazione del quinto dell'importo originario dovrà essere calcolata sulla base dell'importo del contratto originario aumentato:

- dell'importo per atti di sottomissione per varianti già intervenute;

- dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'articolo 205 del D. Lgs. 50/2016.

7. Nei casi elencati e previsti dalla normativa vigente, il direttore dei lavori dovrà predisporre la redazione di una perizia di variante da sottoporre all'approvazione della stazione appaltante.

8. La stazione appaltante, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto le opportune varianti finalizzate al miglioramento dell'opera.

### **Art. 36. Variazioni delle opere progettate**

1. La Stazione appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, nella fase esecutiva, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato speciale.

2. L'appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio; delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno alla Stazione appaltante.

### **Art. 37. Eccezioni dell'Appaltatore riserve**

1. Le eventuali contestazioni insorte su aspetti tecnici relativi all'esecuzione dei lavori vengono comunicate dal direttore dei lavori o dall'appaltatore al responsabile del procedimento che provvederà ad organizzare, entro quindici giorni dalla comunicazione, un

contraddittorio per la verifica dei problemi sorti e per la definizione delle possibili soluzioni.

2. Nel caso le contestazioni dell'appaltatore siano relative a fatti specifici, il direttore dei lavori dovrà redigere un verbale in contraddittorio con l'appaltatore, o in mancanza alla presenza di due testimoni, relativo alle circostanze contestate; una copia del verbale verrà trasmessa all'appaltatore che dovrà presentare le sue osservazioni entro otto giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

3. Il verbale e le osservazioni dell'appaltatore devono essere inviate al responsabile del procedimento.

4. Le contestazioni ed i conseguenti ordini di servizio dovranno essere annotati sul giornale dei lavori.

5. La decisione in merito alle contestazioni dell'appaltatore dovrà essere assunta dal responsabile del procedimento e comunicata all'appaltatore il quale dovrà uniformarvisi fatto salvo il diritto di iscriverne riserva sul registro di contabilità.

6. Nel caso di riserve dell'appaltatore in merito alle contestazioni non risolte o alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, dovrà essere seguita la seguente procedura:

- l'appaltatore firma con riserva il registro di contabilità con riferimento al tipo di lavori contestati;

- entro i successivi quindici giorni l'appaltatore, a pena di decadenza, dovrà esplicitare le sue riserve sul registro di contabilità,

definendo le ragioni della riserva, la richiesta dell'indennità e l'entità degli importi cui ritiene di aver diritto;

- il direttore dei lavori, con specifiche responsabilità, nei successivi quindici giorni dovrà esporre sul registro di contabilità le sue motivate deduzioni con un dettagliato resoconto di tutti gli elementi utili a definire i fatti e valutare le richieste economiche dell'appaltatore.

### **Art. 38. Danni di forza maggiore**

1. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

2. L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

3. Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto all'appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore stesso o dei suoi dipendenti.

4. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore dovrà denunciare al direttore dei lavori, entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il direttore dei lavori, appena ricevuta la denuncia, dovrà redigere un verbale di accertamento che riporti:

- lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito;
- le cause dei danni specificando l'eventuale causa di forza maggiore;



- le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o la conseguente negligenza dello stesso con l'indicazione del soggetto direttamente responsabile;

- lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del direttore dei lavori.

5. Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

6. L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d'appalto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

### **Art. 39. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza**

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate

all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURC, in originale / i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 59, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al primo comma, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 48, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 49;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 50.

2. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente

individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa 35/61 mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. L'impresa affidataria comunica inoltre alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

#### **Art. 40. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere**

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito dal presente Capitolato.

#### **Art. 41. Piano di Sicurezza e di Coordinamento**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza di cui all'articolo 100

del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008.

2. L'obbligo di cui sopra è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 42. Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: 36/61

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), se l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporta maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

5. Se l'appaltatore, rileva carenze od omissioni al piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore, deve darne tempestiva comunicazione al R.U.P. esponendo dettagliatamente e quantificando in modo particolareggiato le variazioni che ritenga necessarie; in tal caso trova applicazione l'articolo relativo alle varianti al progetto esecutivo causate da errori od omissioni riscontrati nel progetto a base di gara. 7. L'appaltatore, può presentare al R.U.P. una o più proposte motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b).

6. Il R.U.P., sentiti i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, decide tempestivamente sull'accoglimento o sul rigetto delle proposte; le decisioni sono vincolanti per l'appaltatore e, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il R.U.P. non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

#### **Art. 43. Piano Operativo di Sicurezza**

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo



specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 47, comma 4. 37/61 3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43.

3. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

#### **Art. 44. Osservanza ed attuazione dei Piani di Sicurezza**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

## **Art. 45. Attività lavorativa in ambienti sospetti di inquinamento**

### **o confinati**

1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:

a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;

b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;

c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;

d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati,

specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento.

I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;

e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all'applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva;

h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

#### **Art. 46. Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore**

1. Oltre a quanto già descritto nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'appaltatore, senza diritto ad alcun compenso in quanto compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, gli oneri ed obblighi di seguito elencati.

- Comunicare alla Direzione lavori, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, i periodi di fermo dell'impianto o di una delle sue parti;

- La partecipazione alle riunioni settimanali di coordinamento ed il rispetto delle restanti prescrizioni per il coordinamento dei lavori prevista dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- Progetto dell'eseguito: l'appaltatore è tenuto a presentare, a proprie cure e spese, il progetto dell'eseguito entro 60 giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.

- La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.

- Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere.

- I tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità sino al collaudo, nonché, la conservazione, fino al collaudo, dei capisaldi planimetrici e altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate da opera d'arte;

- Gli oneri, compreso i sondaggi o le indagini non distruttive, per l'individuazione delle condutture e dei cavi di servizi sia pubblici che privati esistenti (nelle zone in cui gli Enti gestori o proprietari dei servizi esistenti non siano in grado di segnalare la posizione planimetrica e altimetrica delle condutture e dei manufatti esistenti) il mantenimento ed il sostegno di condutture e dei cavi di servizi sia pubblici che privati.

- La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.

- La fornitura di cartelli di cantiere e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione lavori, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00 x 2,00 recheranno impresse a colori indelebili le diciture richieste dalla Direzione Lavori.

- L'apprestamento delle opere provvisorie quali sbadacchiature, blindaggi, ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassetture, ecc. compresi spostamenti, sfridi,

mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisorie in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.

- La fornitura di locali uso ufficio idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione Lavori, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua) facendosi carico all'appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.

- La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.

- Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.

- Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie.

- L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

- La vigilanza e guardiania del cantiere, se richiesta, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'appaltatore, la Stazione appaltante, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza potrà essere estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere alla Stazione appaltante e per le opere consegnate.

- L'immediato ripristino giornaliero delle recinzioni e dei baraccamenti di cantiere eventualmente danneggiati da atti vandalici, da imbrattamenti e/o manovre accidentali dei mezzi di cantiere e di terzi

- La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio.

- La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'appaltatore obbligato ad



attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti

vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori

- Ogni necessaria cautela e conseguente spesa per evitare danni ai beni pubblici e privati.

- L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.

- L'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche prove sui materiali, verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.

- La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione lavori e dall'appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

- L'esecuzione di analisi sulle terre di scavo, come previsto dal D. lgs 152/2006 e dalla normativa vigente in materia di gestione delle terre e rocce di scavo.

- Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

- La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti, in particolare la immediata riparazione dei danni di qualsiasi genere, anche se dipendenti da cause di forza maggiore, che

si verificano negli scavi, ai rintocchi, alle provviste, agli attrezzi, ed a tutte le opere incluse quelle provvisorie.

- L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.

- Le spese per la denuncia delle opere strutturali in c.a., metalliche, in muratura o in legno all'Ente territorialmente competente e per la verifica dei calcoli di strutture da eseguirsi in opera forniti dall'Amministrazione Appaltante. Qualora l'Impresa non presenti entro dieci giorni dalla data di consegna motivate obiezioni (sottoscritte da un Ingegnere di provata esperienza) si intende che la stessa assume piena ed intera responsabilità tanto del progetto che dell'esecuzione delle opere strutturali.

- Le indagini geognostiche e lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.

- Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione lavori o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisorie, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.

- La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.

- La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo.

- Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.

- L'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccogliarli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso

- Le spese per i collaudi tecnici prescritti dalla Stazione appaltante o per legge per le strutture e gli impianti.

- Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.

- Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

- L'onere per eseguire tutte le lavorazioni anche su più turni lavorativi, se ordinati dal Direttore dei lavori, per il rispetto dei termini di ultimazione senza che ciò comporti il diritto dell'impresa al riconoscimento di maggiori oneri.

- L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola.

- L'onere per la redazione di tutti gli elaborati ed obblighi derivanti dall'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ed approvazioni da parte di Enti diversi, e particolarmente tutte le licenze, permessi, nullaosta ed autorizzazioni richiesti dalle leggi in relazione all'esecuzione delle opere appaltate, compresi quelli necessari per lo smaltimento delle acque di falda, aggettate durante gli scavi.

2. Infine, dovrà provvedere a propria cura e spese a tutte le pratiche relative al rilascio di permessi, autorizzazioni e collaudi da parte dei competenti uffici istituiti presso Enti, Organismi o Autorità preposte (come W.FF., USTIF, ISPESL, AA.SS.LL, PREFETTURA, ANCC, ENEL, TELECOM, AZIENDE MUNICIPALIZZATE, ecc.), occorrenti per la installazione ed il funzionamento delle apparecchiature, avendo cura che ogni pratica risulti predisposta in tempo utile.

3. Ove si ravvisi la necessità, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di affiancare o sostituire in toto l'appaltatore nei rapporti con gli Enti, le Amministrazioni, ecc. per l'ottenimento dei visti, autorizzazioni ecc., in ogni caso, all'appaltatore competerà l'obbligo

della predisposizione del materiale tecnico idoneo a supportare le pratiche di autorizzazione. L'ottenimento dei suddetti documenti è condizione essenziale per la redazione del certificato di collaudo finale totale, ovvero di collaudazione intermedia parziale nel caso di presa in consegna anticipata da parte della Stazione appaltante di parte dell'opera, salvo rinuncia della Stazione appaltante stessa.

4. Si precisa al riguardo che, ove nel corso del contratto, eventuali provvedimenti delle Pubbliche Autorità abbiano a ritardare o comunque ad impedire in tutto o in parte la realizzazione dell'opera, nessuna pretesa di indennizzo o risarcimento, sotto qualsiasi forma, potrà a tale titolo vantare l'appaltatore verso la Stazione appaltante; ove invece tali provvedimenti abbiano causa anche indirettamente, dal comportamento omissivo o commissivo dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, questi sarà ritenuto inadempiente ad ogni effetto di legge e di Contratto.

#### **Art. 47. Obblighi a carico dell'Appaltatore per prove sui materiali**

1. Le prove sul calcestruzzo e sugli acciai sono disposte dal Direttore dei Lavori e sono a carico della Stazione appaltante; è fatto comunque obbligo all'Appaltatore di effettuare, a propria cura e spesa, un congruo numero di prelievi di calcestruzzo per ogni giorno di getto, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, datare tali prelievi e conservarli in idoneo e adeguato deposito ove il Direttore dei Lavori possa prelevare i campioni medesimi a fronte di apposito verbale.

#### **Art. 48. Proprietà dei materiali e terre da scavo o demolizione**

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono lasciati nella totale disponibilità e custodia dell'Appaltatore, che provvederà al trasporto e smaltimento a pubblica discarica o alla caratterizzazione e rimpiego del materiale secondo quanto stabilito dalla normativa e regionale cogente.

2. Le analisi di laboratorio per la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo ai sensi della normativa cogente, il loro trasporto a discarica autorizzata e il pagamento della relativa indennità, ovvero la redazione del Piano d'Utilizzo ed ogni onere amministrativo previsto dalla normativa e il loro conseguente conferimento a sito di riutilizzo sono tra gli oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.

3. Nel caso di smaltimento a discarica l'impresa dovrà:

- essere in regola con le iscrizioni/abilitazioni previste dalla legge;
- gestire, sorvegliare e controllare l'uso, la raccolta, lo stoccaggio temporaneo, il riutilizzo, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti;
- segnalare alla Direzione lavori i materiali e le sostanze non contemplate in progetto;
- effettuare tutte le registrazioni previste.

4. Nel caso di subappalto l'impresa appaltatrice dovrà verificare e controllare l'applicazione ed il rispetto di quanto riportato al punto precedente.

5. Nel caso di riutilizzo per il rinterro le operazioni di trasporto e accatastamento, all'interno dell'area di cantiere, si intendono compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

6. La remunerazione delle attività di smaltimento o recupero dei materiali di scavo trova rispondenza nelle voci previste all'Elenco Prezzi Unitari; si precisa che il prezzo rimane invariato indipendentemente dal luogo di produzione del materiale e dal luogo di destinazione; sono comprese nel prezzo le attività amministrative connesse alla gestione del materiale di scavo.

7. Gli oneri per lo smaltimento saranno valutati a misura in base alle quantità effettivamente riportate sui formulari e bolle di pesatura presso la discarica, i quali dovranno essere trasmessi all'Ente appaltante a comprova del conferimento. Le quantità effettivamente smaltite, dovranno comunque essere congrue alle quantità di massima preventivamente stimate e riportate nei rapportini giornalieri di lavoro di ogni singolo cantiere cui la contabilità si riferisce.

8. Copia dei formulari e bolle di pesatura presso la discarica dovranno essere trasmesse all'ente appaltante.

9. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

#### **Art. 49. Oneri ed obblighi dell'Appaltatore in materia ambientale**

Osservanza delle prescrizioni

1. L'Appaltatore si impegna a garantire l'osservanza della normativa in materia ambientale e ad adottare tutte le iniziative e le misure di prevenzione atte a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente ed evitare eventi lesivi delle matrici ambientali.

2. L'Appaltatore si obbliga, durante l'esecuzione dei lavori in cantiere, ad osservare e far osservare scrupolosamente ai propri dipendenti ed ai suoi subappaltatori, tutte le norme di legge per la protezione ambientale; in particolare l'Appaltatore è soggetto alla piena e scrupolosa osservanza di quanto esposto nel presente articolo.

3. L'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto di seguito specificato al fine di garantire la tutela dell'ambiente, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione, da attività di escavazione e da attività di manutenzione, eseguite dallo stesso Appaltatore presso il cantiere della Committente.

4. L'Appaltatore garantisce, per se e per i suoi subappaltatori, di adeguarsi inoltre alle nuove normative in materia ambientale che dovessero entrare in vigore successivamente alla redazione del presente Capitolato, nonché alle disposizioni legislative vigenti ed applicabili, di carattere comunitario, nazionale, regionale, provinciale e comunale, qualora non richiamate espressamente nel presente Capitolato, impegnandosi altresì, nello specifico, per se e per i suoi subappaltatori, a rispettare le disposizioni della Committente.



## Gestione dei rifiuti

5. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera f) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (recante "Norme in materia ambientale") e s.m.i., sarà considerato "produttore" dei rifiuti derivanti dalle attività al medesimo commissionate e, pertanto, dei rifiuti generati dalle lavorazioni e dall'attività dal medesimo eseguite presso il cantiere della Committente e relative allo scopo ed all'oggetto del lavoro appaltato; è fatto espresso divieto all'Appaltatore di gestire i materiali derivanti dalle attività oggetto dell'appalto, ed in particolare dalle attività di demolizione e di manutenzione (es. a titolo esemplificativo conglomerato bituminoso/fresato d'asfalto; calcestruzzo) come "sottoprodotti" ai sensi dell'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i; fatta eccezione per la gestione delle "terre e rocce da scavo" che potranno essere gestite come "sottoprodotti" e pertanto essere assoggettate al regime di cui agli articoli 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e 41-bis della legge n. 98/2013, laddove ne sussistano i presupposti e le condizioni, la cui osservanza dovrà essere preliminarmente garantita dall'Appaltatore medesimo.

6. L'Appaltatore è pertanto obbligato a gestire i materiali di risulta derivanti dalle attività oggetto dell'appalto, esclusivamente come "rifiuti" ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), fatta eccezione per le "terre e rocce da scavo", per le quali si riconosce la facoltà, riservata all'Appaltatore, di una gestione derogatoria alle condizioni stabilite nel punto di cui sopra, ed è pertanto obbligato a conferirli in impianti di recupero o, in via residuale, di smaltimento,

debitamente autorizzati, alle condizioni di seguito espressamente riportate.

7. L'Appaltatore, con riguardo all'espletamento di attività di manutenzione da infrastrutture, si impegna a garantire l'osservanza delle condizioni espressamente stabilite dal disposto di cui all'articolo 230 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., laddove decida di avvalersi delle condizioni derogatorie previste da tale disposto; al riguardo, l'Appaltatore si impegna a fornire alla Committente, laddove richiesto, qualsivoglia documentazione (es. documento di trasporto; modulo di valutazione tecnica del materiale; titolo legittimante il godimento dell'area asservita a "deposito temporaneo") tale da legittimare l'osservanza delle condizioni stabilite dal suddetto articolo 230.

8. L'Appaltatore si farà carico a titolo esclusivo, e se ne assumerà piena ed effettiva responsabilità, di ogni aspetto amministrativo ed operativo relativo alla produzione, raccolta, trasporto, avvio a recupero e/o smaltimento, dei rifiuti generati dalla propria attività, sollevando la Committente da qualsiasi responsabilità concernente la gestione dei rifiuti provenienti dalle attività lavorative eseguite dal medesimo Appaltatore, il quale si assumerà pertanto gli oneri e le responsabilità per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti, come stabiliti dall'articolo 188 e seguenti del d.lgs. 152/2006 e s.m.i; in particolare, l'Appaltatore, in qualità di produttore dei rifiuti generati dalla propria attività, garantisce di:

a. provvedere ad una corretta classificazione e caratterizzazione di ciascuna tipologia di rifiuto generato e ad una precisa attribuzione del codice CER secondo i capitoli dell'elenco di cui all'allegato D alla parte Quarta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.,

b. disporre, in previsione o in occasione del conferimento (eventuale) dei rifiuti ed ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, di documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal decreto ministeriale del 27 settembre 2010 (recante "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica") e dal d.lgs. n. 36/2003 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"), per la specifica categoria di discarica, e provvedere ad eseguire analisi sul rifiuto in occasione del conferimento ad impianti autorizzati in procedura semplificata ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal d.m. 5 febbraio 1998 ("Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero") e s.m.i., oppure, in caso di conferimento ad impianti autorizzati al recupero in regime ordinario, laddove espressamente richiesto dal gestore dell'impianto oppure contenuto nelle prescrizioni dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

c. rispettare le condizioni temporali e/o quantitative, nel senso delle limitazioni di tempo e/o di volume del "deposito temporaneo" dei rifiuti, nonché le altre condizioni prescritte ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., impegnandosi ad utilizzare a tale scopo, in qualità di custode, aree appositamente

autorizzate dalla Committente, laddove interne alle aree di cantiere, oppure in alternativa aree esterne alle aree di cantiere che siano in disponibilità dell'Appaltatore medesimo, restando in capo a quest'ultimo l'onere di attrezzarla in maniera adeguata alle tipologie di rifiuti prodotti e di disporre di un titolo di godimento legittimo, adottando, a proprie cure e spese, tutte le misure finalizzate al rispetto delle condizioni e modalità di conduzione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

d. conferire i rifiuti prodotti a soggetti autorizzati alle operazioni di recupero o di smaltimento, avvalendosi, in virtù dell'assunzione degli oneri e delle responsabilità, per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti, stabiliti dall'articolo 188 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i, di ditte ed impianti in possesso di regolari e vigenti autorizzazioni/iscrizioni, avvalendosi di imprese autorizzate ai sensi degli articoli 208-210 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., alla realizzazione ed alla gestione di impianti di recupero o smaltimento di rifiuti, oppure ai sensi delle procedure semplificate di cui agli articoli 214-216, oppure autorizzate ai sensi degli articoli 29-bis e seguenti del Titolo III-bis della Parte seconda ("Autorizzazione integrata ambientale") di cui al medesimo d.lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente ad impianti rientranti in tale campo di applicazione, verificandone, in particolare, la durata, nonché le tipologie di codici CER ammissibili all'impianto (riscontrando, quindi, che le tipologie di rifiuti ad esso conferite risultino comprese ed inserite nel provvedimento autorizzativo);

e. avvalersi di imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i, relativamente allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi oppure, in alternativa, disporre di provvedimento di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, qualora l'Appaltatore medesimo, in qualità di produttore iniziale di rifiuti non pericolosi, provveda ad effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti, riscontrando, nello specifico, che l'impresa incaricata delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti, sia iscritta all'Albo per le categorie e classi di iscrizione con riferimento alla specifica natura ed al codice CER che si intende far trasportare ed altresì che il mezzo di trasporto, utilizzato dal vettore prescelto per il trasporto dei rifiuti, sia contemplato espressamente nel provvedimento di iscrizione all'Albo esibito;

f. verificare, nelle circostanze in cui si ricorra all'ausilio di un Intermediario di rifiuti senza detenzione, che lo stesso soggetto sia munito di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 8;

g. compilare, datare e firmare, in occasione di ogni trasporto di rifiuti, il formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., in cui dovrà comparire, in qualità di "produttore"

del rifiuto, esclusivamente l'Appaltatore medesimo. In nessuna circostanza la Committente dovrà risultare quale "produttore" del rifiuto generato dalle attività eseguite dall'Appaltatore;

h. riscontrare la restituzione, da parte del trasportatore, della quarta copia del formulario di identificazione entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore stesso, ovvero alla scadenza del predetto termine provvedere a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario;

i. provvedere ad inoltrare copia (della quarta copia) del formulario di identificazione alla Committente, rendendone ad essa visione, laddove ne venga fatta richiesta da parte di quest'ultima;

j. tenere a disposizione della Committente e fornirgliene evidenza, laddove quest'ultima ne faccia richiesta, la documentazione concernente la gestione dei rifiuti e delle terre da scavo derivanti dalle attività dallo stesso eseguite;

k. accertarsi che, durante la raccolta ed il trasporto, i rifiuti pericolosi siano imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia, verificando, in particolare, l'applicabilità della normativa ADR ("Accordo europeo per il trasporto di merci pericolose su strada");

l. tenere (presso il luogo di produzione) ed aggiornare (dopo averlo fatto numerare e vidimare dalla Camera di commercio territorialmente competente) il registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti (laddove prescritto in relazione alle tipologie di rifiuti

generati) con le modalità e la periodicità di annotazioni di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;

m. garantire, in qualità di produttore di rifiuti, l'osservanza degli adempimenti di cui al Sistema di controllo della tracciabilità di rifiuti (Sistri) di cui al d.m. 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i., (laddove prescritto in relazione alle tipologie di rifiuti generati).

9. La Committente ha facoltà di richiedere all'Appaltatore, in qualsiasi momento, copia del registro e dei relativi formulari di identificazione e/o delle schede Sistri, nonché dei documenti di trasporto, e delle autorizzazioni dei propri fornitori, al fine di verificarne la corretta gestione.

#### Gestione delle terre e rocce da scavo

10. Con riguardo alle “terre e rocce da scavo” derivanti da operazioni di escavazione eseguite dall'Appaltatore, si dispone che quest'ultimo, laddove intenda gestire tali materiali come “sottoprodotti” assoggettati al regime di cui agli articoli 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e 41-bis della legge n. 98/2013, deve preliminarmente verificarne e dimostrarne la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che possano legittimare siffatta gestione derogatoria.

11. Nel caso di gestione delle “terre e rocce da scavo” - derivanti dalle attività oggetto dell'appalto - , ai sensi degli articoli 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e 41-bis della legge n. 98/2013, l'Appaltatore è riconosciuto quale unico detentore/produttore; pertanto, detenendone, quale unico soggetto, la disponibilità, avrà l'obbligo di

redazione, compilazione e trasmissione agli enti preposti (prima dell'inizio dell'attività di scavo) della preventiva comunicazione di cui all'articolo 41-bis della legge n. 98/2013.

12. L'Appaltatore riconosce espressamente che le “terre e rocce da scavo” potranno essere assoggettate al regime di cui agli articoli 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e 41-bis della legge n. 98/2013, solo ed esclusivamente qualora sia accertata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni stabilite dalla vigente normativa come richiamata, riconoscendo di avere l'obbligo di garantire ed assicurare preliminarmente, tra le altre, la certezza della destinazione all'utilizzo presso siti determinati nonché la garanzia del rispetto dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione.

13. L'Appaltatore, in qualità di soggetto proponente, evidenzierà di rispettare le condizioni legittimanti la gestione di tali materiali come “sottoprodotti”; per quanto concerne gli adempimenti di natura “formale” richiesti dalla vigente normativa, come richiamata, l'Appaltatore garantisce di attestare il rispetto delle condizioni succitate (di cui al comma 1 del medesimo articolo 41-bis) tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del Testo Unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo.



14. L'Appaltatore si impegna altresì, in caso di modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione sopra richiamata (di cui al primo periodo del menzionato articolo 41-bis), a comunicare tale variazione al Comune del luogo di produzione (ed all'Arpam territorialmente competente); altresì, l'Appaltatore si impegna a confermare alle autorità indicate (Arpam e Comune), territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

15. Occorre precisare che l'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine, il trasporto di tali materiali sarà accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

16. L'Appaltatore è riconosciuto ed individuato quale unico soggetto giuridicamente detentore della disponibilità del materiale di scavo e, pertanto, nelle vesti di unico produttore/proponente ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge n.98/2013, risulterà esso soltanto tenuto ad assolvere gli obblighi delle dichiarazioni/comunicazioni prescritte dal succitato articolo 41-bis; è fatto obbligo per l'Appaltatore di conferire in impianti di recupero/smaltimento debitamente autorizzati, i quantitativi di terre e rocce da scavo che dovessero risultare contaminate con riferimento

alla destinazione d'uso, oppure qualora non ricorrano le condizioni ed i presupposti sanciti dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dall'articolo 41-bis della legge n.98/2013, ed a gestirle pertanto in qualità di rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

17. E' fatto salvo, tuttavia, il rispetto, da parte dell'impresa, delle disposizioni regionali e provinciali più restrittive eventualmente vigenti in materia di riutilizzo di terre e rocce da scavo, nonché delle relative procedure operative, amministrative e gestionali.

18. L'impresa garantisce di essere a conoscenza che l'utilizzo di terre e rocce provenienti da aree soggette alle procedure dei siti contaminati di cui al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, è disciplinato dal progetto di bonifica redatto ed approvato secondo le modalità previste dalla disciplina di cui allo stesso Titolo V, Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006.

19. La Committente ha facoltà di richiedere all'Appaltatore, in qualsiasi momento, copia della documentazione (es. documenti di trasporto; dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale) al fine di verificarne la corretta gestione secondo il regime di cui agli articoli 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e 41-bis della legge n. 98/2013, laddove applicata ed invocata dall'Appaltatore.

Gestione del rumore

20. L'Appaltatore è responsabile delle emissioni di rumore generate all'interno dei cantieri e derivanti dall'utilizzo di impianti e

macchine nelle zone di lavoro; l'appaltatore si obbliga a garantire il rispetto delle normative vigenti; in particolare, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.

21. L'Appaltatore garantisce, ai fini del contenimento del rumore emesso verso l'esterno, di dotarsi, laddove prescritto dal Comune locale e nelle modalità e forme stabilite dal Regolamento comunale, di specifica autorizzazione in deroga per attività rumorose temporanee, laddove necessario e prescritto, oppure di mera comunicazione in tal senso, se altrimenti previsto; e comunque garantisce di attenersi alle disposizioni locali (Comune / Provincia) sugli orari e livelli di rumore ammessi.

Protezione del suolo/sottosuolo e rilevazione di potenziale in corso d'opera

22. L'Appaltatore è tenuto a mantenere pulita l'area di lavorazione nonché quella adibita a "deposito temporaneo" di rifiuti, garantendo di non abbandonare e non realizzare depositi incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, garantendo, altresì, di non immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee e di non smaltire rifiuti, anche se triturati, in fognatura, né tanto meno di riversarli in mare.

23. L'Appaltatore, fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora si

verifichino le situazioni sopra illustrate, si obbliga a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, sollevando la Committente da qualsiasi responsabilità.

24. L'Appaltatore garantisce di adottare, durante lo svolgimento delle lavorazioni dalla medesima eseguite, tutti gli accorgimenti finalizzati alla protezione delle matrici ambientali.

25. L'Appaltatore garantisce, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., concernenti le procedure operative ed amministrative in materia di siti inquinati - qualora si verifichi un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, attribuibile alla propria responsabilità - di mettere in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e di darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2; di svolgere, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e di seguire, in qualità di responsabile dell'inquinamento, tutte le procedure operative ed amministrative descritte nell'articolo 242 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i; in tali circostanze, di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, l'Appaltatore garantisce di mettere in opera - nelle condizioni di emergenza (ad esempio, in presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda) - interventi immediati atti a contenere la diffusione delle

sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle.

26. L'Appaltatore garantisce, ai sensi dell'articolo 304 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. - qualora esista una minaccia imminente che si verifichi un danno ambientale - di adottare, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza, facendo precedere tali interventi da apposita comunicazione al Comune, alla Provincia, alla Regione nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia (comunicazione che abbia ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire); di adottare, qualora si sia verificato un danno ambientale, le necessarie misure di ripristino ambientale di cui all'articolo 306 del medesimo decreto legislativo.

27. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Committente, e comunque entro ventiquattro ore, l'eventuale individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

28. L'Appaltatore, qualora individuata come responsabile di inquinamento ai sensi ed agli effetti del Titolo V, Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., si obbliga, sollevando la Committente da qualsiasi obbligo risarcitorio e ripristinatorio, nonché da qualsivoglia

responsabilità derivante, ad eseguire le procedure operative ed amministrative di cui agli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo medesimo, ed in particolare, qualora ricorrano le condizioni, ad attuare, in aggiunta a quanto stabilito nei punti sopra indicati, le necessarie misure di prevenzione, e, laddove prescritto, a redigere ed a presentare alle amministrazioni territorialmente competenti il piano di caratterizzazione, ad applicare la procedura di analisi del rischio sito specifica, a svolgere un programma di monitoraggio sul sito, ed a redigere il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.

29. L'Appaltatore è inoltre responsabile di danni ambientali che dovessero verificarsi per qualsiasi motivo comunque connesso con l'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto, ed è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del personale preposto alla organizzazione, conduzione ed esecuzione dei lavori.

Controlli in corso d'opera

30. La Committente sarà libera di accedere senza preavviso e per qualsiasi motivo nell'area di lavorazione dell'Appaltatore, concessagli per il solo tempo pattuito per la prestazione dei servizi e la realizzazione dell'incarico affidatogli; la Committente, in particolare, ha il diritto di controllare e verificare la perfetta osservanza da parte

dell'Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali, potendo accedere in ogni momento all'area di cantiere per effettuare controlli e verifiche; l'Appaltatore deve rendere possibile l'effettuazione di tali controlli.

31. I controlli in corso d'opera possono essere eseguiti con la frequenza richiesta dalla Committente e non possono essere invocati come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e dei cantieri nel loro complesso.

32. La Committente potrà in ogni momento e per qualsiasi motivo controllare e verificare lo stato e la regolarità del "deposito temporaneo" dei rifiuti tenuto dall'impresa, ed eventualmente richiederle specifiche informazioni sulle modalità di gestione dei rifiuti, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti da manutenzione alle infrastrutture, e dei rifiuti da attività di demolizione ed escavazione.

33. La Committente si riserva di svolgere, direttamente o tramite consulenti terzi di propria fiducia, visite ispettive sul campo e verifiche di conformità legislativa al fine di accertare il rispetto delle norme di tutela dell'ambiente e delle condizioni del presente articolo di Capitolato.

34. Nelle circostanze in cui, durante lo svolgimento dei lavori ed in corso d'opera, si dovesse accertare che l'esecuzione non procede secondo quanto prescritto dalla specifica normativa in materia ambientale e/o secondo quanto contenuto nelle condizioni del presente articolo del Capitolato Speciale d'Appalto e/o secondo le

prescrizioni della Committente, la medesima avrà diritto di fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si dovrà conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto si risolverà automaticamente.

35. Tali inadempienze saranno considerate di particolare gravità e quindi tali da dar luogo alla risoluzione del contratto d'appalto prevista dagli articoli 1662 e 1564 del Codice Civile.

36. In caso di risoluzione del contratto, la Committente avrà diritto di richiedere e di ottenere dall'Appaltatore il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

37. L'Appaltatore si impegna, al termine della prestazione dei servizi e della realizzazione dell'incarico affidatogli, laddove richiesto dalla Committente, a consegnare a quest'ultima un apposito rapporto dettagliato contenente almeno le seguenti informazioni: dettaglio quantitativo e qualitativo delle tipologie di rifiuti generati dall'Appaltatore e/o da subappaltatori durante l'attività; copie dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e/o delle schede Sistri, di cui al d.m. 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i., al fine di attestarne l'avvenuto conferimento ad operazioni di recupero e/o smaltimento, anche nelle circostanze in cui le attività siano state subappaltate; copia dei documenti di trasporto (con riguardo alla movimentazione di rifiuti da attività di manutenzione alle infrastrutture ai sensi dell'articolo 230 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché alle "terre e rocce da scavo" laddove gestite



ai sensi dell'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'articolo 41-bis della legge n. 98/2013).

Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei subappaltatori

38. Nel caso di affidamento in subappalto, rimane impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore, dell'operato dei suoi subappaltatori, tenendo indenne la Committente da qualsiasi loro richiesta e pretesa.

39. E' inoltre obbligo dell'Appaltatore attuare nei confronti dei propri subappaltatori quanto previsto nel presente articolo di Capitolato, recante "Oneri ed obblighi dell'Appaltatore in materia ambientale", che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.

40. E' a cura dell'Appaltatore la verifica della idoneità tecnico/professionale, in particolare per gli aspetti di protezione ambientale, dei subappaltatori ai quale intende ricorrere dandone evidenza.

41. L'Appaltatore è obbligato a far assumere al subappaltatore tutti gli obblighi e gli oneri, nessuno escluso, previsti per l'Appaltatore nel Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

42. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si trovino ad operare in cantiere simultaneamente diverse od altre imprese per lavori di specializzazioni diverse, l'Appaltatore dovrà garantire il corretto assolvimento, da parte di ciascun suo subappaltatore, degli oneri ed obblighi in materia di protezione ambientale stabiliti dalla legislazione vigente.

43. In particolare, l'Appaltatore si impegna a garantire, sollevando la Committente da qualsiasi responsabilità, la preventiva individuazione del soggetto (o dei soggetti) da individuarsi quale

“produttore” dei rifiuti derivanti dalle attività oggetto del contratto, il quale risulterà responsabile della gestione dei rifiuti prodotti nel cantiere solidalmente con l’Appaltatore.

44. E’ comunque prescritto che ciascun soggetto operante in cantiere, individuato come produttore di rifiuti, sarà autonomamente tenuto ad adempiere agli obblighi stabiliti nel presente articolo del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

#### Adeguamento a nuove normative

45. L’Appaltatore garantisce, per se e per i suoi subappaltatori, di adeguarsi inoltre alle nuove normative in materia ambientale che dovessero entrare in vigore nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.

#### Responsabilità verso terzi

46. L’Appaltatore risponderà e manleverà la Committente da ogni domanda giudiziale e stragiudiziale e da ogni richiesta di risarcimento per danni a persone e beni che possa essere avanzata da terzi per qualunque titolo connesso o comunque derivante dall’esecuzione dei lavori.

#### Responsabilità per violazione di leggi

47. L’Appaltatore manleverà e terrà indenne la Committente da qualsiasi responsabilità ed onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’impresa appaltatrice, dei suoi subappaltatori e subfornitori, di leggi, decreti, regolamenti, ordini di autorità, connessi ed in ogni caso derivanti dall’esecuzione del Contratto; nel caso di inottemperanza da parte dell’Appaltatore a quanto sopra riportato, la

Committente avrà facoltà di far sospendere i lavori, risolvere il rapporto contrattuale per colpa dell'Appaltatore, ed addebitare i danni e gli eventuali maggiori oneri che deriveranno alla Committente dall'inadempimento dell'Appaltatore medesimo.

48. Nelle circostanze in cui, durante lo svolgimento dei lavori ed in corso d'opera, si dovesse accertare che l'esecuzione non procede secondo quanto prescritto dalla specifica normativa in materia ambientale e/o secondo quanto contenuto nelle condizioni del presente articolo del presente Capitolato, la Committente avrà diritto di fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si dovrà conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto si risolverà automaticamente.

49. Tali inadempienze saranno considerate di particolare gravità e quindi tali da dar luogo alla risoluzione del contratto d'appalto prevista dagli articoli 1662 e 1564 del Codice Civile.

50. In caso di risoluzione del contratto, la Committente avrà diritto di richiedere e di ottenere dall'impresa il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

51. L'Appaltatore è inoltre responsabile di danni ambientali che dovessero verificarsi per qualsiasi motivo comunque connesso con l'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto, ed è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del personale preposto alla organizzazione, conduzione ed esecuzione dei lavori.

52. Salva ogni altra ipotesi di responsabilità e garanzia gravante sull'Appaltatore per legge o per contratto, quest'ultimo sarà direttamente responsabile per ogni eventuale danno o pregiudizio causato all'ambiente in esecuzione del contratto d'appalto o delle singole forniture da esso derivanti; e per l'effetto sarà tenuto a risarcire tutti i danni subiti dalla Committente, nonché a sollevarla e tenerla indenne di fronte a qualsiasi reclamo, pretesa, contestazione, richiesta di risarcimento danni, azione e/o iniziativa giudiziaria, che dovessero essere avanzate o esperite nei confronti di quest'ultima a causa di, o in connessione a, difetti e/o vizi dei Servizi forniti e/o per eventi lesivi dell'ambiente.

#### **Art. 50. Proprietà degli oggetti ritrovati**

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla Stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione

appaltante in caso contrario sarà direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti, egli dovrà disporre, se necessario, l'interruzione dei lavori in corso.

3. La temporanea interruzione delle opere dovrà essere formalizzata dal Direttore dei lavori e potrà essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal presente capitolato.

#### **Art. 51. Prove e verifiche nel corso dell'esecuzione**

4. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono lasciati nella totale disponibilità e custodia dell'Appaltatore

5. Nel corso dell'esecuzione del contratto la Direzione Lavori ha il diritto di svolgere tutte le prove e verifiche che riterrà necessarie.

6. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di sottoporre a prove e verifiche i materiali forniti dall'impresa, intendendosi a totale carico di quest'ultima le spese occorrenti per prelevamento e invio agli istituti autorizzati dei campioni nonché le spese per prove a norma delle vigenti disposizioni.

7. L'Appaltatore non potrà mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni dei lavori che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

#### **Art. 52. Verifiche, collaudi e garanzia**

1. L'Appaltatore dovrà eseguire, a suo carico, entro il termine stabilito dalla D.L., tutte le opere, che fossero prescritte in sede di collaudo ai sensi dell'art. 227 del D.P.R. 207/2010.

2. Le operazioni di collaudo devono essere concluse entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

3. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi dalla scadenza del medesimo termine (art. 102 D.Lgs. 50/2016 e art. 229 D.P.R. 207/2010).

4. L'Appaltatore dovrà firmare per accettazione il Certificato di Collaudo finale provvisorio entro 20 (venti) giorni da quando gli verrà presentato.

5. L'Amministrazione delibererà sull'ammissibilità del certificato di collaudo finale provvisorio, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori entro 60 (sessanta) giorni e provvederà, inoltre, allo svincolo della garanzia contrattuale e al pagamento della rata di saldo, da erogarsi entro 90 (novanta) giorni dalla data del Certificato stesso.

6. Ai sensi dell'art. 102 D.Lgs. 50/2016, Il pagamento della rata di saldo, è subordinato alla presentazione da parte dell'Appaltatore della garanzia fideiussoria, emessa con le modalità di cui all'art. 124 del D.P.R. 207/2010. Tale garanzia deve avere validità ed efficacia di mesi ventiquattro a decorrere dalla data di emissione del Collaudo provvisorio. La corresponsione della rata di saldo è sospesa se l'Appaltatore è inottemperante con le norme vigenti in materia di Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori ed in materia

previdenziale ed obblighi contributivi, e sarà corrisposta ad avvenuta regolarizzazione.

7. L'Appaltatore dovrà altresì fornire alla Committente la cartografia con lo schema di tutti gli impianti realizzati nell'opera prima dell'approvazione del collaudo, nonché la documentazione di tutti gli atti il cui onere è a suo carico.

8. La Committente provvederà alla nomina di uno o più collaudatori in corso d'opera, nonché alla eventuale nomina del Collaudatore per il Collaudo statico delle strutture ex Legge 1086/71.

9. Il compenso per i Collaudatori tecnico - amministrativi e per il Collaudatore statico sarà a carico della Committente.

10. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del Codice Civile.

11. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

### **Art. 53. Collaudo finale provvisorio**

1. Il collaudo finale provvisorio accerta che le opere e forniture siano perfettamente rispondenti a quanto richiesto nei documenti contrattuali.

2. Il Collaudatore esprime le sue eventuali osservazioni e riserve circa l'opera, ed indica quali interventi correttivi sono da eseguire. In caso di non pronta ottemperanza, l'Amministrazione può

commissionare a terzi l'esecuzione di quanto inadempiente, ribaltando le spese all'Appaltatore con defalco sia sulle situazioni lavori che nei pagamenti delle singole fatture, nonché sulla cauzione definitiva.

3. In ogni caso i collaudi sono dichiarati favorevoli solo quando tutte le opere di riparazione e/o adattamento sono ultimate, e ciò ad insindacabile giudizio del Collaudatore.

4. L'adempimento di tutte le prescrizioni specificate in sede di collaudo finale provvisorio, e l'esito favorevole di tutte le verifiche e prove ritenute ancora necessarie, dà luogo all'accettazione provvisoria delle opere.

5. Inoltre costituisce elemento pregiudiziale all'accettazione provvisoria delle opere l'approvazione della documentazione dell'eseguito fornita con onere a carico dell'Appaltatore.

#### **Art. 54. Collaudo funzionale/prestazionale impianto**

A collaudo provvisorio favorevolmente eseguito, l'impianto potrà essere messo in funzione ed esercito sotto il controllo congiunto della Ditta fornitrice-stazione appaltante per un periodo non inferiore a 30 giorni in condizioni di carico normale. Periodi più lunghi potranno essere fissati se le condizioni di carico saranno parziali. Alla conclusione di tale periodo, al fine di dar corso al collaudo funzionale/prestazionale, è necessario che la concentrazione di biomassa in vasca biologica sia idonea per garantire l'efficienza del processo biologico.



Il collaudo prestazionale dovrà essere condotto secondo le seguenti specifiche:

- Periodo di collaudo: durata pari a n.2 mesi
- Dalla data di inizio del collaudo, dovranno essere sempre disponibili le portate trattate giornaliere dall'impianto di depurazione
- la concentrazione di biomassa in vasca biologica dovrà essere sempre superiori a 3.5 g/l;
- le concentrazioni medie di COD e azoto totale influente dovranno assumere un valore almeno pari al 80% di quelle definite nei dati a base progetto della progettazione esecutiva;
- Dalla data di inizio del collaudo, con cadenza settimanale dovranno essere condotti campioni medi nelle 24h sia in ingresso impianto sia in uscita al pozzetto di scarico. I tempi di presa dei campioni in ingresso e in uscita dovranno essere sfalsati di un tempo pari al tempo di ritenzione idraulica dell'impianto HRT. Il campionamento medio in ingresso dovrà essere condotto solo in totale regime secco.
- Su ogni campione prelevato in ingresso e in uscita impianto, sarà necessario valutare la concentrazione di COD, azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico e azoto nitroso.
- Affinché il collaudo funzionale sia valido:
  - La media di tutte le concentrazioni di azoto totale rilevate nei diversi campionamenti condotti in uscita nei due mesi di collaudo, dovrà risultare  $\leq 15$  mg/L

#### **Art. 55. Collaudo finale definitivo**

1. Il collaudo finale definitivo deve accertare che le opere e forniture siano perfettamente rispondenti a quanto richiesto nei documenti contrattuali con particolare controllo di rispondenza alle norme di riferimento.

2. Il collaudo finale definitivo deve essere effettuato secondo quanto indicato dalle raccomandazioni tecniche UNI e da eventuali loro aggiornamenti o revisioni e secondo le istruzioni che il Collaudatore impartirà all'Appaltatore.

3. In particolare per le apparecchiature elettriche le verifiche richieste sono quelle definite dalle vigenti norme CEI.

4. Il collaudo diverrà definitivo dopo due anni.

Art. 56. Manutenzione delle opere fino al collaudo

1. A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino alla data del collaudo definitivo, sarà a carico dell'Appaltatore la manutenzione ordinaria e l'esecuzione di tutte le opere per l'eliminazione di eventuali vizi e difetti costruttivi senza alcun onere per l'Amministrazione, salvo restando il termine di garanzia previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili, ad insindacabile giudizio dell'Ente appaltante, saranno eseguiti direttamente dall'Ente medesimo, addebitandone la spesa all'Impresa, qualora questa risultasse inadempiente.

3. Per quanto riguarda gli impianti ascensori, l'impresa costruttrice, tramite la Ditta installatrice, sarà tenuta alla

manutenzione ordinaria degli impianti per la durata di un anno dalla messa in funzione degli stessi.

#### **Art. 57. Presa in consegna dell'opera**

1. L'Ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Quando l'Ente appaltante si avvalga di tale facoltà, che verrà comunicata all'Impresa appaltatrice per mezzo di lettera raccomandata, quest'ultima non potrà opporsi per alcun motivo, ragione o causa, né potrà reclamare compensi di sorta.

3. La presa di possesso da parte dell'Ente appaltante delle predette opere avverrà nel termine perentorio che sarà fissato dalla stessa per mezzo del D.L. o per mezzo di altra persona all'uopo delegata ed in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

4. Tale presa in possesso potrà essere ritardata per eccezionali eventi, comunque per un periodo non eccedente i termini di emissione del certificato di collaudo.

5. In tal caso l'appaltatore non potrà reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita conservazione delle opere eseguite fino al termine previsto precedentemente, oltre alla custodia del cantiere.

6. Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni della D.L..

**Art. 58. Collaudo**

1. Il "Certificato di Collaudo" per le opere in oggetto, a discrezione della Stazione Appaltante, potrà essere sostituito dal "Certificato di regolare esecuzione" come previsto dal comma 2 dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016.

**Art. 59. Certificato di Regolare Esecuzione**

1. Il certificato di regolare esecuzione, nei casi previsti dalla normativa vigente, viene emesso dal direttore dei lavori entro e non oltre tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.

2. Il certificato dovrà descrivere le operazioni di verifica effettuate, le risultanze dell'esame dei documenti contabili, delle prove sui materiali e tutte le osservazioni utili a descrivere le modalità con cui l'appaltatore ha condotto i lavori, eseguito le eventuali indicazioni del direttore dei lavori e rispettato le prescrizioni contrattuali.

3. Con il certificato di regolare esecuzione il Direttore dei lavori dovrà dichiarare la collaudabilità delle opere, le eventuali condizioni per poterle collaudare e i provvedimenti da prendere qualora le opere non siano collaudabili.

**Art. 60. Tracciabilità dei pagamenti**

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, e i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso

banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipulazione del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interesse di cui agli articoli 143, commi 1 e 2, e 144, del RG

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- Per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, o altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico poiché idoneo ai fini della tracciabilità;

- I pagamenti di cui punto precedente devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al primo paragrafo;

- I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di al primo paragrafo, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

4. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi al precedente paragrafo, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal precedente paragrafo, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

5. Ogni pagamento effettuato, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG (Codice Identificativo di Gara).

6. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- La violazione delle prescrizioni di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

- La violazione delle prescrizioni di cui sopra, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

7. I soggetti che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai precedenti commi, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

8. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### **Art. 61. Trattamento dei dati personali – Informativa**

1. Secondo la normativa vigente, il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

2. Ai sensi dell'art.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, il Committente fornisce la seguente informativa:

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dal Regolamento (UE) 2016/679;

- Il conferimento dei dati richiesti, ha natura obbligatoria. A tal riguardo si precisa che:

- per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dell'aggiudicazione.

- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

o al personale dipendente del Committente, responsabile del procedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio;

o a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

o ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di lavori pubblici.

- I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.

- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

- L'interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l'esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto od in parte per motivi legittimi al trattamento, al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

- Il titolare del trattamento dei dati è ASET S.p.A. con sede legale in Fano (PU), Via Enrico Mattei, 17, il responsabile della protezione di dati è il Rag. Claudio Scrilatti.

3. Con la sottoscrizione dell'offerta, la ditta dichiara di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati.

#### **Art. 62. Controversie**

1. Le riserve che l'appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dall'art 190 del DPR 207/2010. Qualora le riserve iscritte superino il 10% dell'importo contrattuale si applicherà il disposto dell'art. 205 del D. Lgs. 50/2016.



2. La definizione di possibili controversie tra l'Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante potrà avvenire altresì secondo l'art. 208 del D. Lgs. 50/2016.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite alla competente autorità Giudiziaria del Foro di Pesaro. E' esclusa la competenza arbitrale.

ASET SPA

ECHOSID

INGEGNERIA E IMPIANTI SRL

Ing. Marco Romei

Fabrizio Rubini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa